Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00001206 00000E7E W14VA001
00016776 22/05/2017 09:54:22
4578-00088 F66E64C3E4897BEC
IDENTIFICATIVO : 01160034801726
0 1 16 003480 172 6

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Bilancio e del Trattamento Economico

Contratto di appalto

Per l'affidamento del servizio di manutenzione della centrale e della rete telefonica presso le sedi del Consiglio di Stato e degli uffici centrali della Giustizia Amministrativa di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli, Palazzo Aldobrandini e presso l'archivio di via dei Monti della Farnesina, in Roma.

TRA

il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con sede in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13, Codice Fiscale 80427570587 legalmente rappresentato, ai fini della stipula del presente atto, dal dott. Alessandro Falco, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Gestione Bilancio e del Trattamento Economico (U.G.B.T.E), (nel seguito, per brevità, anche ***"Amministrazione"***);

E

la Società Lantel S.r.l. P. IVA/C.F.046224541005, con sede legale in Roma, via Norcia 57, nella persona del Sig. Francesco Di Pietro nato a Magliano Sabina (RI) in data 18/04/1954, nella sua qualità di legale rappresentante, identificato tramite carta d'identità n. AU9989668 , rilasciata in data 03/04/2014 dal Comune di Lariano (RM), che si allega in copia, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale della Società di seguito denominata ***"Impresa"***.

PREMESSO

a) che l'Amministrazione ha deliberato di procedere al menzionato affidamento con determinazione n. 33 del 27/02/2017;
b) che a tal fine l'Amministrazione ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del *"Servizio di manutenzione della centrale e della rete telefonica presso le sedi del Consiglio di Stato e degli uffici centrali della giustizia Amministrativa di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli Palazzo Aldobrandini e presso l'archivio di via dei Monti della Farnesina per un periodo di 24 mesi."*;
c) che l'*Impresa* è risultata aggiudicataria della Procedura e, per l'effetto, la stessa ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
d) che l'*Impresa* dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai relativi allegati - ivi compresa la lettera invito - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
e) che l'*Impresa* si impegna a presentare, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto, la documentazione richiesta all'art.12 della lettera invito, ivi inclusa la cauzione definitiva - per un importo di Euro 8.421,48 = (ottomilaquattrocentoventuno/48) - a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed una polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. La

menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusa la lettera invito - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
   - l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica), Allegato "C" (Offerta Tecnica), Allegato "D" (Patto di integrità).
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
   a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati;
   b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione. Norme e disposizioni queste di cui l'Impresa dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
   c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa predisposti dall'Amministrazione prevarranno sui documenti tutti prodotti dall'Impresa ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall'Impresa ed accettate dall'Amministrazione.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Impresa, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni e a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

Articolo 2
Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione della centrale e della rete telefonica presso le sedi del Consiglio di Stato e degli uffici centrali della Giustizia Amministrativa di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli, Palazzo Aldobrandini e presso l'archivio di via dei Monti della Farnesina, siti in Roma.
2. La descrizione delle singole attività di cui al presente contratto rappresenta il minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'Impresa, tenuta ad eseguire ogni intervento funzionale al servizio richiesto dall'Amministrazione.
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio contenuti nel presente contratto, nel capitolato tecnico e relativi allegati.
4. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di chiedere all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, co. 12, d.lgs. 50/2016.

Articolo 3
Durata del contratto

1. Il presente contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a far data dal 20/05/2017.
2. L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016.
3. E 'vietato il rinnovo tacito del presente contratto.

Articolo 4
Corrispettivo, fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo per le attività svolte dall'Impresa in virtù del presente contratto è pari alla somma onnicomprensiva per n. 2 anni di euro 168.429,68 (centosessantottomilaquattrocentoventinove/68) di cui euro 6.000,00 (seimila/00) a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA, come da offerta economica presentata nell'ambito della procedura di gara.
2. Il corrispettivo non è soggetto a variazione, fino alla scadenza del contratto, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a, d.lgs. 50/2016. Il corrispettivo, pertanto, si intende comprensivo di tutti indistintamente gli oneri ed i compensi riferentisi alla completa e perfetta esecuzione del servizio, compreso anche quanto non specificato nel presente contratto per la migliore riuscita delle prestazioni, nonché gli oneri attinenti.
3. Il rilascio della fattura in formato elettronico potrà avvenire con cadenza bimestrale - a partire dalla data di inizio del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell'Amministrazione che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG: 699489846F, nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA: G105F5. Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.
5. Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..
6. La fattura non verrà mandata in pagamento qualora l'impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni del personale. In tale caso, previ gli opportuni accertamenti, l'Amministrazione sospende il pagamento del corrispettivo ed assegna all'Impresa il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale regolarizzare la sua posizione.
7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, possono essere sospese le attività previste nel presente Capitolato.
8. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto. La violazione dei richiamati obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.
   L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 5
Modalità di esecuzione del servizio

1. L'Impresa ha il compito di svolgere le attività oggetto del servizio di seguito specificate.

L'Impresa si impegna a garantire la propria disponibilità a prestare il servizio di cui sopra presso le sedi indicate con le modalità richieste dall' Amministrazione.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di manutenzione degli impianti telefonici comprende le attività indicate nel capitolato tecnico.

Articolo 6
Direttore dell'esecuzione del contratto e responsabile d'impresa

1. Il geometra Giancarlo Pergola svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il sig. Marco D'Angelo, titolare del coordinamento delle attività lavorative dell'Amministrazione, svolgerà la funzione di Supervisore.
3. L'Impresa individua quale proprio Responsabile per i rapporti con l'Amministrazione il sig. Francesco Di Pietro.
4. Il Responsabile dell'impresa deve essere sempre reperibile in sede durante l'orario previsto per l'esecuzione delle attività e deve essere sempre raggiungibile telefonicamente, anche oltre tale orario.
5. Il Responsabile dell'impresa riceve dal Direttore dell'esecuzione e dal Supervisore direttive sulle attività da eseguire e concorda con questi le modalità per rendere l'esecuzione delle attività compatibile con le esigenze dell'Amministrazione.
6. L'Impresa indica altresì come soggetto che sostituisce il Responsabile nel caso di suo temporaneo impedimento il sig. Davide Di Pietro.
7. L'Impresa è comunque obbligata a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità del servizio.

Articolo 7
Responsabilità dell'Impresa e polizza assicurativa

1. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa durante l'esecuzione delle attività, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.
2. L'Impresa è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi per fatti o lavori connessi con l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
3. L'Impresa è obbligata ad adottare, nell'esecuzione delle attività, ogni accorgimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e a beni pubblici.
4. Qualora per cause dovute all'Impresa derivino danni a persone e/o a cose, la medesima Impresa è tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove derivino danni all'attività dell'Amministrazione, l'Impresa è tenuta al loro risarcimento.
5. La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intende assunta dall'Impresa che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'Impresa produce in allegato copia del contratto di assicurazione sottoscritto con UNIPOL SAI ASSICURAZIONI in data 03/04/2017 e rinnovata, a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (dell'Amministrazione e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale pari a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso.
6. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere, durante l'esecuzione del contratto, la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00001206 00000E7E W14VA001
00016777 22/05/2017 09:54:27
4578-00088 5FF218C4FBA456E9
IDENTIFICATIVO : 01160034801715
0 1 16 003480 171 5

Articolo 8
Danni, inadempienze e penalità

1. Eventuali danni per l'Amministrazione dovuti ad incuria, negligenza, ed errori commessi nell'espletamento del servizio, sono a totale carico dell'Impresa.
2. I danni sono stimati dall'Amministrazione e possono essere da questa trattenuti sui pagamenti da effettuare.
3. All'Impresa possono essere comminate le seguenti penali:
   a) per ogni inadempimento contestato per la violazione degli obblighi contrattuali, una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, determinata a seconda della gravità delle violazioni;
   b) per la mancata ultimazione, senza giustificato motivo, di una prestazione entro il termine fissato, una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
4. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale l'Impresa ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni.
5. Nel caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle giustificazioni l'Amministrazione procede all'applicazione delle indicate penali, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, ai sensi dell'art. 9 e 10.

Articolo 9
Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
   - inosservanza degli obblighi indicati nel presente contratto;
   - gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze agli obblighi derivanti dal presente contratto;
   - inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
   - violazione del divieto di cessione e subappalto;
   - perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso di tali requisiti;
   - cessazione dell'attività dell'Impresa ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
   - nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra previsione normativa.
   - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
   - in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
1. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, l'Impresa, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
2. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.

Articolo 10
Recesso unilaterale dal contratto

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

a) l'Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico–organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso all'Impresa, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso.

In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a decorrere dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

L'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

L'Impresa rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora, ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Articolo 11
Divieto di cessione

1. Non è consentito all'Impresa cedere, anche parzialmente, il contratto, pena la risoluzione dello stesso e l'eventuale risarcimento del danno. In tale ipotesi, è facoltà dell'Amministrazione commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Impresa.
2. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di cedere a terzi il credito derivante dal contratto e, comunque, di attribuire a terzi in qualsiasi forma, sia diretta che indiretta, anche tramite procura all'incasso, la legittimazione ad agire e/o ricevere i pagamenti dovuti dall'Amministrazione in virtù del contratto medesimo.

Articolo 12
Subappalto

Il subappalto è vietato, non essendo stato previsto in sede di presentazione dell'offerta.

Articolo 13
Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui al comma 1 permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

3. La violazione del comma 1 comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.
5. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

Articolo 14
Clausola sociale

1. L'Impresa ha l'obbligo di assorbire e utilizzare nell'espletamento del servizio, prioritariamente, i lavoratori già adibiti dal precedente aggiudicatario, qualora disponibili.
2. Al suddetto personale l'Impresa garantisce le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento della stipula, compresi gli scatti di anzianità già maturati, come previsto dall'art. 6 del capitolato.

Articolo 15
Oneri a carico dell'Impresa

1. L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di previdenza, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna ad applicare al personale occupato per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. di categoria.
2. Il personale addetto al servizio deve essere regolarmente assicurato, anche per gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi ed a cura e spese dell'Impresa, la quale assume, a tal proposito, ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo.
3. L'Amministrazione resta estranea a ogni rapporto giuridico instaurato tra l'Impresa e il personale utilizzato per il servizio. Pertanto, in nessun caso il predetto personale potrà avanzare pretese inerenti la prestazione del proprio lavoro presso l'Amministrazione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio all'art. 10 del Capitolato tecnico.
5. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che detta disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, predisponendo idonee misure di protezione e dotando il personale dei mezzi di protezione individuale per garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L'Amministrazione provvede ad individuare un proprio incaricato per gli adempimenti di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, così come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Articolo 16
Personale alle dipendenze dell'Impresa

1. L'Impresa è obbligata ad osservare e far osservare ai dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e a garantire la presenza di personale idoneo alla esecuzione delle attività.
2. Il personale addetto deve indossare, nell'espletamento delle attività, idonea tuta di lavoro.
3. Le maestranze impegnate devono essere identificate con apposito cartellino e devono essere munite di un documento di identificazione.
4. L'eventuale assenza di tali documenti è comunicata a cura del Responsabile dell'esecuzione all'Impresa, che è tenuta a regolarizzare tale carenza entro il giorno successivo. Se entro tale termine i documenti non sono presentati, il Responsabile dell'esecuzione applica una penale pari a € 50,00 per ogni addetto che ne risulti sprovvisto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti ai sensi degli articoli 9 e 10.

Articolo 17
Regolamentazione del servizio e controlli

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite il Responsabile dell'esecuzione, controlli intesi ad accertare il rispetto del contratto e delle norme contenute nel Capitolato, nonché di tutte le disposizioni emanate nel corso del rapporto.
2. In particolare l'Amministrazione provvede a:
   - controllare lo svolgimento delle attività, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali, nonché delle direttive impartite all'Impresa;
   - controllare e attestare la corrispondenza delle persone impiegate con i nominativi preliminarmente comunicati dall'Impresa prima dell'inizio dell'attività di servizio, nonché l'esecuzione del servizio secondo le regole;
   - evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze.
3. I predetti controlli non liberano l'Impresa dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.
4. L'Impresa non può invocare, come causa di interferenza nel compimento delle attività, qualsivoglia intervento dell'Amministrazione.

Articolo 18
Sospensione del servizio

1. L'Impresa non può unilateralmente sospendere l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno. In tale evenienza l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e derivanti da un nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 19
Protezione dei dati personali

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, l'Impresa autorizza il trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 20
Stipulazione contratto con relative spese

1. Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto verrà sottoscritto con scrittura privata.
2. Tutte le spese e le tasse inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione, sono a carico dell'impresa.

Articolo 21
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00001206 00000E7E W14VAD01
00016778 22/05/2017 09:54:32
4576-00088 F6D89C31F9752A5F
IDENTIFICATIVO : 01160034801704
0 1 16 003480 170 4

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Articolo 22
Foro competente

1. Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione e l'Impresa, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Roma.

Roma il 19/05/2017

Amministrazione	Impresa
FALCO ALESSANDRO SEGRETARIATO GEN. GIUSTIZIA AMM.VA/80427570587 19.05.2017 10:42:08 CEST	Firmato digitalmente da:Fra ncesco Di Pietro Motivo:ACCETTAZIONE Luogo:Roma 19/05/2017 Data:19/05/2017 13:09:11

Ai sensi degli artt. 1341 e 1343 c.c. il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti contenuti nel contratto. In particolare dichiara di approvare le clausole e le condizioni presenti nei seguenti articoli 2, 3, 4,5, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14, 15,16, 18, 19 e 22.

Roma il 19/05/2017

Amministrazione	Impresa
FALCO ALESSANDRO SEGRETARIATO GEN. GIUSTIZIA AMM.VA/80427570587 19.05.2017 10:44:50 CEST	Firmato digitalmente da:F ancesco Di Pietro Motivo:Per accettazione Luogo:Roma, 19/05/2017 Data:19/05/2017 13:11:21